

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO- ROMA

RICORSO

Del Dott. Giosuè Lo BOSCO, nato a Palermo il 25 aprile 1970 ed ivi residente nella via Elisabetta Aiutamicristo n. 16 (CF. LBSGSI70D25G273D), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Massimiliano Mangano, (C.F. MNG MSM 24H 63G 273X - pec: avv.massimilianomangano@pecavvpa.it; fax. 0916251857) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma nella via Stoppani n. 1

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te pro-tempore;
- ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rapp.te pro-tempore;
- Commissione di valutazione per l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore scientifico disciplinare 01/b1 (informatica), tornata 2013, in persona del legale rapp.te pro-tempore;

E NEI CONFRONTI DI

- Foschini Luca, nato a il Faenza il 22/07/1978 ed ivi residente nella via N. Bixio 1, 48018 FAENZA (RA);
- Di Gaspero Luca, nato a Udine il 24/05/1974, ed ivi residente nella via Gabelli Luigi 8, 33100 Udine (UD);
- Folino Gianluigi, nato a Catanzaro il 27/05/1972; e residente nella via Giorgio De Chirico 171 - 87036 Rende (CS);

Io sottoscritto Dott. Giosuè Lo Bosco nomino per rappresentarmi e difendermi ai fini del presente giudizio l'avv. Massimiliano Mangano ed eleggo domicilio presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Antonio Stoppani n. 1.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/03 da me conosciuto.

*Giosuè Lo Bosco*

*e vice*

*[Signature]*



- Sauro Luigi, nato a Napoli, 29/12/1974 ed ivi residente nella via Salita Petraio 40, 80127 (NA);

- Fasano Fausto, nato a Salerno il 20/02/1975 ed ivi residente nella via Pietro del Pezzo, 54/A, 84133 (SA);

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,**

-del giudizio di non idoneità del ricorrente al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore scientifico disciplinare 01/b1 (informatica), tornata 2013;

- ove occorra e per quanto di interesse, del provvedimento del MIUR del 19/11/2012 (decreto Direttoriale n. 394), con il quale è stata nominata la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore scientifico disciplinare 01/b1 (informatica);

- della delibera ANVUR n. 83 del 8 ottobre 2012;

- del delibera del Presidente dell'ANVUR n. 12 del 9 novembre 2012, con la quale è stata approvata la lista di studiosi o esperti in servizio presso università di Paesi aderenti all'OCSE diversi dall'Italia;

- della nota del Direttore dell'ANVUR n. 2042 del 12 novembre 2012, di comunicazione della precedente delibera;

- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale

**FATTO**

1. In data 19/11/2012 veniva nominata la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore scientifico disciplinare 01/b1 (informatica), il cui commissario OCSE sorteggiato risultava il prof. DJORGOVSKY STANISLAV GEORGE proveniente dal *California Institute of Technology*.




In tempi non sospetti, in data 27/11/2012 il *GRIN – Associazione Italiana dei Docenti Universitari di Informatica*, inviava al Direttore Generale del MIUR, al presidente dell'ANVUR e al direttore generale dell'ANVUR la lettera avente ad oggetto: *“Procedura di sorteggio del Membro OCSE per la Commissione ASN 01/B1 – Informatica”*, in cui rappresentava che nella lista dei candidati commissari OCSE, per il Settore Concorsuale 01/B1 era stato inserito il nominativo del prof. Stanislav George DJORGOVSKI, ricercatore nel settore dell'astrofisica (ricompreso, per quanto attiene il bando, nell'area 02 settore 02/C1 – Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti) ma non dell'Informatica (area 01, settore 01/b1 – informatica).

In particolare nella suddetta nota si evidenziava: *Nella lista dei candidati commissari OCSE, per il Settore Concorsuale 01/B1 è stato inserito il nominativo del prof. Stanislav George DJORGOVSKI, ricercatore di indubbio valore nel settore dell'astrofisica (ricompreso, per quanto attiene il bando, nell'area 02 settore 02/C1 — Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti).*

*Per la verifica della sua qualificazione a commissario per il Settore Concorsuale 01/B1, il calcolo degli indicatori deve, in coerenza con la legge, essere effettuato considerando solo le pubblicazioni classificate come Computer Science (leggi Informatica) nelle banche dati utilizzate per il calcolo delle mediane. Una verifica degli indicatori del candidato commissario non lo renderebbero selezionabile per la commissione di concorso del Settore Concorsuale 01/B1 1(vedi nota in calce alla lettera). Si ipotizza, quindi, che il curriculum del prof. DJORGOVSKI sia stato valutato nella sua completezza che comprende, in misura prevalente, pubblicazioni non coerenti con il settore*

*01/B1”.*



*"Inoltre, nella predisposizione della lista degli aspiranti commissari OCSE è stato commesso un errore materiale nell'ordinamento dei nominativi dei candidati sorteggiabili. Il nome e cognome del candidato prof. Jean Francois RASKIN è stato erroneamente inserito nell'elenco degli aspiranti commissari OCSE come Raskin JEAN FRANCOIS. Questo ha alterato l'ordine alfabetico degli aspiranti commissari OCSE e, di conseguenza, la procedura di sorteggio".*

Per i motivi suesposti, il GRIN chiedeva che venisse riesaminata e modificata la lista predisposta dall'ANVUR degli aspiranti commissari in servizio presso Università di Paesi aderenti all'OCSE per il Settore Concorsuale 01/B1 e che, di conseguenza, venisse annullato il sorteggio del membro OCSE della commissione per il Settore Concorsuale 01/B1, da ripetersi in seguito alla modifica della lista nei termini prima evidenziati.

2. In data 6/12/2012 il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) inviava al Ministro una lettera avente ad oggetto *"Raccomandazione su Esperti OCSE per Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale"* constatando che in alcuni settori concorsuali era stato segnalato da autorevoli società scientifiche la presenza nella lista dei commissari sorteggiabili di nominativi di studiosi attivi in discipline non appartenenti né affini a quelle del settore concorsuale.

3. In data 30/10/2013 il ricorrente dott. Lo Bosco Giosuè presentava la domanda per l'abilitazione scientifica nazionale al settore scientifico disciplinare 01/b1 (Informatica).

In data 19/01/2015 venivano pubblicati online i risultati relativi all'abilitazione di N. 135 candidati, la commissione ha deliberato di non attribuire al sottoscritto Giosuè Lo Bosco l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 01/B1.

In particolare, il Prof. Djorgovski esprimeva il seguente giudizio individuale sul dott. Lo Bosco: *"L'attività scientifica e le pubblicazioni di Giosuè Lo Bosco sono pienamente congruenti con le tematiche del settore concorsuale 01/B1 e quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. La qualità della produzione scientifica, in relazione alla suddetta coerenza, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, l'innovatività, il rigore metodologico e la collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche non sono adeguate. L'impatto delle pubblicazioni scientifiche, incluse quelle presentate, e la consistenza completa in ordine alla quantità e continuità temporale non sono adeguati. L'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione si presume paritetico.*

*La partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie ed a comitati di programma di prestigiose conferenze internazionali non è adeguata.*


*La partecipazione a o l'attribuzione di incarichi di insegnamento/ricerca ufficiali presso atenei ed istituti di ricerca, esteri ed internazionali, di alta qualificazione non è adeguata.*

*I premi e i riconoscimenti ricevuti per l'attività scientifica e le relazioni invitate in sedi di prestigio non sono adeguati.*

*Il ruolo scientifico nell'ambito di progetti di ricerca, contratti di ricerca nazionali e internazionali nonché i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico non sono adeguati".*

Un giudizio individuale parimenti negativo veniva espresso dal commissario Korner.

Gli altri commissari, invero, esprimevano giudizi individuali di complessiva adeguatezza.



Tuttavia, nel giudizio collegiale, acquisiva peso preponderante il giudizio di non adeguatezza.

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti

### MOTIVI

**VIOLAZIONE DELL'ART.16, COMMA 3, LETT. F, H DELLA LEGGE N.240 DEL 2010 E DELL'ART.6, COMMI 2, 7 DEL D.P.R. N.222 DEL 2011.**

L'art. 16 della L. 240/2010 prevede: *“1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di sei anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. (36)*

*2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3. (46)*

*3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono...:*

*f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista di professori*



ordinari costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione;...” (41)

h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”;

A seguito di quanto previsto dalla L. 240/2012 veniva emanato il regolamento approvato con il DPR 222/2011, il quale all'art. 6, intitolato “Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia”, stabilisce:

“1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.



2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.

3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.

4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.

5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.





6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, non hanno manifestato l'indisponibilità a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di otto unità occorrente per la formazione della lista, la stessa è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unità disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari è quindi effettuato nell'ambito della lista così integrata.

7. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia. Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura, altresì, la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui



*all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. Ai commissari in servizio all'estero individuati ai sensi del presente comma è corrisposto un compenso determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui onere è ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 5".*

Come risulta chiaramente dalla predetta normativa, in base all'art.16, comma 3, f, h della Legge n.240 del 2010 ed all'art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il quale si chiede l'abilitazione e quello relativo ai Commissari.

Tuttavia, il componente OCSE della Commissione di valutazione, il prof. Djorgovsky Stanislav George, risulta Professore di Astrofisica presso il California Institute of Technology.

Pertanto, poiché la materia dell'Astrofisica è ricompresa, per quanto attiene il bando, nell'area 02 settore 02/C1 – Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti, appare evidente come il predetto membro OCSE insegni una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 01/b1 – informatica, ma addirittura all'area CUN, che, nel caso di Astrofisica è 02, mentre nel caso di informatica è 01 (cfr. D.M. n.336 del 2011).

Risultano quindi violate le predette norme di cui all'art.16, comma 3f, h della Legge n.240 del 2010 ed all'art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011.

Pertanto, come sancito dalla giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR in fattispecie simili, il Prof. Djorgovsky non poteva far parte della suddetta Commissione.



Altresì, trattandosi di collegio perfetto, col necessario apporto dunque di tutti i componenti, ovvero di un quorum strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso dalla Commissione risulta viziato (cfr. *ex multis* TAR Lazio, III, n.10865 e n.11494 del 2014).

Ancora, va rilevato che, come sancito da codesto Ecc.mo TAR (11494 del 2014), poiché il ricorrente mira esclusivamente all'annullamento del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di valutazione – venendo in rilievo procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato né predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l'altro - non è possibile individuare controinteressati.

Ciò non di meno, per mero tuziorismo difensivo, il ricorso viene notificato ad alcuni candidati che hanno ottenuto l'idoneità.

In conseguenza dell'accoglimento del ricorso, in coerenza con quanto sancito dalla giurisprudenza dell'Ecc.mo Tribunale, l'Amministrazione dovrà procedere ad un riesame del giudizio relativo al ricorrente ad opera di una differente Commissione.

#### DOMANDA CAUTELARE

Il ricorso, per i motivi suesposti, è assistito dal necessario *fumus boni iuris*.

Quanto, al *periculum in mora*, è evidente il pregiudizio sia economico sia non economico che la ricorrente subisce dagli atti impugnati, che lo pregiudicano sul piano della crescita accademica.

Per i su esposti motivi

#### VOGLIA L'ECC.MO TAR

- sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati;

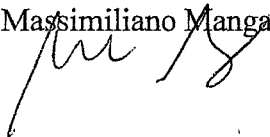


- nel merito, in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati nei termini precisati e per l'effetto disporre il riesame del suddetto giudizio, ad opera di una differente Commissione;
- con riserva di articolare separata domanda per il risarcimento dei danni;
- Con vittoria di spese e accessori di legge.

*Si dichiara che, ai sensi dell'art. 13 del T.U. Spese di Giustizia, il contributo unificato dovuto per la presente controversia è pari ad euro 650,00.*

Palermo-Roma, 20 marzo 2015

Avv. Massimiliano Mangano




### RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Adv. Massimiliano Mangano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 29 marzo 2007, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, ha notificato per conto del dott. Giosuè Lo Bosco il suesteso atto, facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Postale di Palermo 9 in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. **1110** del registro cronologico, al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed ivi consegnandone copia mediante spedizione per mezzo del servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76689750502-3

Adv. Massimiliano Mangano



2) previa iscrizione al n. **1111** del registro cronologico, alla **ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ed ivi consegnandone copia mediante spedizione per mezzo del servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76689750503-4

Adv. Massimiliano Mangano



3) previa iscrizione al n. 1112 del registro cronologico, alla **Commissione di valutazione per l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore scientifico disciplinare 01/b1 (informatica), tornata 2013**, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ed ivi consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76689750501-2



Avv. Massimiliano Mangano

4) previa iscrizione al n. 1113 del registro cronologico, al signor **Foschini Luca**, nato a il Faenza il 22/07/1978 ed ivi residente nella via N. Bixio 1, 48018 Faenza (RA), ed ivi consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76689750966



Avv. Massimiliano Mangano

5) previa iscrizione al n. 1114 del registro cronologico, al signor **Di Gaspero Luca**, nato a Udine il 24/05/1974, ed ivi residente nella via Gabelli Luigi 8, 33100 Udine (UD) ed ivi consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76689750497-7



Avv. Massimiliano Mangano

6) previa iscrizione al n. 1115 del registro cronologico, al signor **Folino Gianluigi**, nato a Catanzaro il 27/05/1972; e residente nella via Giorgio De Chirico 171 - 87036 Rende (CS) ed ivi consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76689750498-8



Avv. Massimiliano Mangano



7) previa iscrizione al n. 1116 del registro cronologico, al singor Sauro Luigi, nato a Napoli, 29/12/1974 ed ivi residente nella via Salita Petraio 40, 80127 (NA) ed ivi consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76689750499-0

Avv. Massimiliano Mangano



8) previa iscrizione al n. 1117 del registro cronologico, al signor Fasano Fausto, nato a Salerno il 20/02/1975 ed ivi residente nella via Pietro del Pezzo, 54/A, 84133 (SA) ed ivi consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76689750500-1

Avv. Massimiliano Mangano



9) previa iscrizione al n. 1118 del registro cronologico, alla ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliata presso la sede in Roma, Via Ippolito Nievo, n. 35 - 00153 Roma ed ivi consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 76689750495-5

Avv. Massimiliano Mangano

